



**Assessorato delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica**

**Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 5° / Elettorale
Via Trinacria n. 34-36
90144 - Palermo**

Prot. n. 20253

del 20 dicembre 2024

Responsabile del Servizio 5 "Ufficio Elettorale": Dott. Giovanni Corso

CIRCOLARE n. 16 del 20 dicembre 2024

**OGGETTO: Rinnovo delle cariche elettive delle Amministrazioni Comunali che hanno
votato negli anni 2020 e 2021.**

Alle **Prefetture UU.TT.GG. della Sicilia**
S E D E
e per il loro tramite
Ai **Comuni della Sicilia**
Al **Ministero dell'Interno**
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali
00100 ROMA

Si premette che negli anni 2020 e 2021 si sono svolte, come di consueto, le elezioni amministrative per il rinnovo delle cariche elettive in alcuni comuni della Sicilia e precisamente in 58 comuni nell'anno 2020 ed in 39 comuni nell'anno 2021.

In entrambi gli anni summenzionati, in conseguenza alla pandemia da CO.VID 19, la data di indizione dei comizi elettorali ha subito uno slittamento temporale a causa dell'emanazione di diversi atti normativi nazionali e regionali di tutela della salute pubblica.

Infatti nell'anno 2020, giusto quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 1 della L. R. 21 maggio 2020 n° 11 il quale recita: *"Allo scopo di contenere i rischi sanitari derivanti dalla diffusione della pandemia Covid-19, il turno elettorale amministrativo ordinario 2020, - OMISSIS - è rinviato al secondo semestre dell'anno 2020 e si svolgerà in una data compresa tra il 15 settembre ed il 15 novembre 2020. - OMISSIS -"*. le elezioni per il rinnovo delle cariche elettive dei comuni interessati al voto dell'anno 2020 anziché svolgersi nell'unico turno elettorale compreso tra il 15 aprile ed il 30 giugno, giusto articolo 169 della L. R. 15 marzo 1963 n° 16 come modificato dall'articolo 3 della L. R. 16 dicembre 2000 n° 25, si sono svolte nella data del 4 e 5 ottobre 2020, giusta disposizione della L. R. 11/2020.

Analogamente, per l'anno 2021 è intervenuta la L. R. del 15 giugno 2021 n° 13 che al comma 1 dell'articolo 1 recita: *"Allo scopo di contenere i rischi sanitari derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica dal Covid-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 169, comma 1, dell'ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni, il turno elettorale amministrativo ordinario 2021 è rinviato al secondo semestre del 2021 e si svolgerà in una data compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2021."* Anche in questo caso le elezioni per il rinnovo delle cariche

elettive dei comuni interessati al voto dell'anno 2021 anziché svolgersi nell'unico turno elettorale compreso tra il 15 aprile ed il 30 giugno, giusto il già citato articolo 169 della L. R. 15 marzo 1963 n° 16 come modificato dall'articolo 3 della L. R. 16 dicembre 2000 n° 25, si sono svolte nella data del 10 e 11 ottobre 2021, giusta disposizione della L. R. 13/2021.

Tanto premesso occorre richiamare quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 della L. R. 26 agosto 1992 n° 7 *“La durata della carica di sindaco e del consiglio comunale è fissata in cinque anni.”* Pertanto, nella considerazione che la durata del mandato decorre dalla data delle elezioni, il quinquennio della carica dei sindaci e della carica dei consiglieri comunali dei comuni che hanno rinnovato le proprie cariche elettive negli anni 2020 e 2021 ha termine rispettivamente il 4 ottobre 2025 e 10 ottobre 2026.

Al riguardo, l'articolo 169 della L. R. 16/1963, summenzionata, recita: *“Le elezioni congiunte degli organi dei comuni e delle province regionali si svolgono in un unico turno annuale, da tenersi nel periodo compreso fra il 15 aprile e il 30 giugno, se il mandato, decorrente dalla data della prima domenica di elezione, scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.”*.

Considerato pertanto che il mandato quinquennale dei comuni che hanno rinnovato le proprie cariche elettive negli anni 2020 e 2021 si esaurisce, rispettivamente, nel secondo semestre del 2025 e del 2026 ne consegue che il loro rinnovo dovrà svolgersi ai sensi del succitato articolo 169 della L. R. 16/1963, da applicarsi quale disciplina ordinaria in mancanza di una specifica disposizione legislativa nelle succitate norme di rinvio delle elezioni degli anni 2020 e 2021, nella finestra temporale ordinaria del 15 aprile e 30 giugno dell'anno successivo al compimento del quinquennio e quindi nella primavera del 2026 per i comuni che hanno votato nel secondo semestre 2020 e nella primavera del 2027 per i comuni che hanno votato nel secondo semestre 2021.

Quanto sopra, avuto riguardo alla sostanziale coincidenza tra la normativa statale e quella regionale in materia di turno elettorale, conformemente a quanto rappresentato dal Ministero dell'Interno con propria circolare n° 83/2024 protocollo 0029739 del 06 novembre 2024.

**L'Assessore alle Autonomie Locali ed
alla Funzione Pubblica
On.le Andrea Messina**

Il Dirigente del Servizio 5
Giovanni Corso

Il Dirigente Generale
Dipartimento Autonomie Locali
Salvatore Taormina